UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO

REGOLAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE D'ATENEO
(04.04.2008)

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento, redatto in conformità a quanto previsto dalla legge n. 370 del 1999, dallo Statuto dell'Università Telematica Internazionale Uninettuno e dal suo Regolamento Generale d'Ateneo (RGA), disciplina nel dettaglio l'organizzazione dell'attività del Nucleo di Valutazione di Ateneo.

Art. 2 – Nomina, durata e rinnovo dei componenti

1. La nomina dei componenti del Nucleo e del suo Presidente e la durata degli incarichi sono disciplinate dall'art.12 del RGA e dall'art. 11 dello Statuto.

2. Qualora un componente venga, per qualsiasi causa, a cessare dalle sue funzioni prima del termine del mandato, il Consiglio di Amministrazione dell'Università procede alla sua sostituzione. Il componente così subentrato resta in carica per il periodo che ancora residua del mandato del suo predecessore.

3. Almeno 15 giorni prima della scadenza del mandato del Nucleo, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 3 – Organizzazione e funzionamento

1. Il Presidente sovrintende allo svolgimento dei lavori del Nucleo, convoca l'organo e definisce l'ordine del giorno delle sedute. In caso di assenza o impedimento del Presidente, convoca e presiede il Nucleo il componente a tal fine delegato o, in mancanza, il componente più anziano.

2. La convocazione avviene con avviso recapitato ai singoli componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, fatti salvi casi di urgenza, nei quali la convocazione può essere effettuata con il preavviso minimo di 24 ore e con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a raggiungere gli interessati.

3. Ogni componente può richiedere al Presidente l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno in tempo utile per la comunicazione agli altri membri.

4. Il Nucleo può essere convocato in seduta straordinaria qualora facciano richiesta motivata al Presidente almeno 1/3 dei suoi componenti, elencando gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

5. Qualora le richieste di cui ai commi 3 e 4 non vengano accolte, il Presidente ne dà comunicazione nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.

6. Il Nucleo si riunisce almeno 1 volta all'anno in presenza. Ulteriori riunioni possono essere convocate in videoconferenza oppure con procedure informatizzate e via e-mail, a seconda delle esigenze connesse allo svolgimento di specifici adempimenti o singole iniziative di valutazione.

7. Il Nucleo è validamente costituito se risultano presenti, o partecipanti alle videoconferenze e consultazioni informatizzate, il Presidente, o suo delegato, e almeno un quarto dei suoi componenti.

8. Le deliberazioni e i pareri sono assunti a maggioranza dei presenti o partecipanti alle videoconferenze e consultazioni informatizzate. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Al termine di ogni seduta è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, in cui si riportano le deliberazioni adottate, i contenuti ed i termini essenziali della discussione. Copia del verbale è trasmessa a tutti i componenti del Nucleo. Svolge le funzioni di segretario il responsabile dell'ufficio di supporto di cui al successivo art. 6, comma 2.

10. All'inizio di ogni anno, il Nucleo fissa il calendario delle riunioni e definisce il piano di attività.

Art. 4 Compiti

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo opera in posizione di autonomia, su iniziativa propria o degli organi centrali di governo, svolgendo funzioni propositive, consultive e di verifica in materia di valutazione. Ha come referenti il Consiglio di Amministrazione e il Rettore.

2. L'adozione degli interventi e delle iniziative proposte compete agli organi di governo dell'Ateneo.

3. Tenuto conto degli obiettivi e delle scelte di governo e di indirizzo definite dagli organi di governo dell'Università, il Nucleo di Valutazione:
a. svolge le funzioni di garante del sistema di valutazione adottato dall'Ateneo, attraverso la verifica delle metodologie utilizzate e dell'uniformità dei criteri applicati;
b. formula proposte riguardanti le misure, gli strumenti ed i parametri più opportuni ed efficaci per valutare la didattica, la ricerca, i servizi e ogni altra attività gestita dall'Ateneo;
c. acquisisce i risultati delle iniziative di valutazione sviluppate, che analizza e presenta agli organi direttamente interessati, fornendo le proprie indicazioni per il miglioramento dei livelli di efficienza, di efficacia e di qualità delle attività universitarie;
d. promuove progetti di ricerca sulle tematiche della valutazione, a livello nazionale e internazionale, e vi partecipa;
e. fornisce ai propri referenti e agli altri organi di governo dell'Università ogni parere che gli venga richiesto in materia di valutazione;
f. svolge altresì tutti gli adempimenti richiesti, alle scadenze previste, dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e dal Comitato Nazionale per la valutazione del sistema universitario ai Nuclei di Valutazione, se ed in quanto richiesti anche per le università telematiche.

4. Il Nucleo di Valutazione presenta al Consiglio di Amministrazione e al Rettore, entro il termine di ogni anno accademico, una relazione sull'attività svolta nell'anno solare precedente, la cui diffusione è curata nelle forme più opportune.

Art. 5– Accesso alle informazioni e diffusione degli atti

1. L'Università, secondo quanto previsto dall'art.1, comma 2, della legge n. 370/99, assicura al Nucleo di Valutazione il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari allo svolgimento della propria attività, in possesso degli uffici e di ogni altra unità organizzativa dell'Ateneo, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Art. 6 – Risorse

1. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università assegna al Nucleo di Valutazione, in sede di formazione del bilancio preventivo, le risorse necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle attività programmate su base annuale.
2. Il Nucleo di Valutazione, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale di un apposito ufficio di supporto costituito nell'ambito del sistema di gestione operativa, che esegue tutte le attività operative connesse alla valutazione d'ateneo e provvede alla tenuta degli atti e dei documenti ufficiali del Nucleo.
3. Il Nucleo di Valutazione può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, anche della collaborazione di esperti esterni e società specializzate, cui può essere affidata la realizzazione di specifiche iniziative di valutazione o di studi e ricerche finalizzati ad approfondire la conoscenza di determinati processi, nei limiti del budget complessivamente assegnato.
4. Ai componenti del Nucleo di Valutazione è attribuito un compenso annuo nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, ed è assicurata altresì la copertura delle spese di trasferta.